



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

ORDINANZA NR. 036/AG DEL 26 GIUGNO 2003

**OGGETTO: Fiumi Sisto e Mortacino – Condizioni minimali di sicurezza
nautica – Misure contingibili ed urgenti.-**

I L S I N D A C O

VISTA -----

- ✓ la Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 58, istitutiva dell'Agenzia Regionale Difesa del Suolo (A.R.Di.S.);
- ✓ la deliberazione della G.R. Lazio n°1307 in data 04.09.2001 con la quale è stato, tra l'altro, disposto l'affidamento dell'istruttoria delle pratiche relative alle concessioni demaniali ricadenti nel bacino regionale Fiume Ninfa-Sisto alla predetta Agenzia Regionale Difesa del Suolo (A.R.Di.S.) ed ha inoltre individuato nell'*Area Difesa del Suolo dell'Assessorato all'Ambiente*, la struttura competente al rilascio delle predette concessioni demaniali;
- ✓ l'art. 40bis della predetta L.R. n°53/1998, introdotto dall'art. 38 della L.R. n. 2/2003 (cd. Finanziaria Regionale 2003) che ha espressamente subordinato il compimento di atti gestionali all'adozione di un Regolamento, tuttora da emanarsi;
- ✓ la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 e ss.mm., contenente norme di "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e, in particolare, l'art. 130, comma 2, sub c., laddove attribuisce all'Ente Provincia la competenza in materia di navigazione in acque fluviali;

PRESO ATTO -----

- che numerosi cittadini hanno rappresentato in varie forme la situazione di oggettiva pericolosità per la sicurezza delle imbarcazioni in transito ed all'ormeggio lungo il Canale Fiume Sisto;



- che l'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Terracina con fg. prot. n. 4442/Demanio in data 23.06.2003, inviato per conoscenza anche a questo Ente, ha evidenziato e ribadito l'oggettiva pericolosità per la sicurezza nautica del citato tratto fluviale;
- che il complesso delle norme regionali sopra richiamate rende oggettivamente incerto l'esatto assetto delle competenze gestionali del predetto tratto fluviale, in relazione all'individuazione del soggetto pubblico (Regione, Provincia, Comune), attributario delle correlative funzioni amministrative in materia di gestione e sicurezza della navigazione;

VISTO il verbale di sopralluogo congiunto, esperito il giorno 24.06.2003 tra personale di questo Comune e dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Terracina, nel quale si dà contezza e si suggerisce l'adozione di urgenti prescrizioni minimali di sicurezza nautica, a valersi anche per il Fiume Mortacino;

RITENUTA la necessità e l'urgenza – nelle more dell'adozione sia di provvedimenti a carattere generale da parte dell'Amministrazione Provinciale sia del citato Regolamento regionale, ex art. 40bis della novellata L.R. 53/1998 – di prescrivere condizioni minimali di sicurezza nei predetti tratti fluviali, a tutela della pubblica incolumità di persone e cose;

VISTO l'art. 54, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali – TUEL);

VISTO l'art. 20, comma 5, dello Statuto del Comune di Terracina, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 in data 17.10.2000;

O R D I N A

ARTICOLO 1 ***Ambito di applicazione***

1.1 La presente Ordinanza si applica nei tratti fluviali dei Fiumi Sisto e Mortacino, ricadenti nel territorio del Comune di Terracina.

ARTICOLO 2 ***Prescrizioni di sicurezza per il Fiume Sisto***

2.1 Nelle acque del Fiume Sisto è vietato:

- a)** navigare con imbarcazioni aventi lunghezza f.t. superiore a metri lineari 12 (dodici);



- b) ormeggiare in andana (di punta/poppa) con imbarcazioni aventi lunghezza f.t. superiore a metri lineari 8 (otto);
 - c) l'ormeggio cd. "a pacchetto" con imbarcazioni aventi lunghezza f.t. superiore a metri lineari 8 (otto);
 - d) il posizionamento di corpi morti e catenarie oltre metri lineari 8 (otto), a partire dagli argini.
- 2.2** Le imbarcazioni aventi lunghezza f.t. superiore a metri lineari 8 (otto) devono essere ormeggiate esclusivamente di fianco (parallelamente all'argine).
- 2.3** E' sempre riservato al libero transito un canale navigabile non inferiore a metri lineari 8 (otto).

ARTICOLO 3 **Prescrizioni di sicurezza per il Fiume Mortacino**

- 3.1** Nelle acque del Fiume Mortacino è vietato:
- a) navigare con imbarcazioni aventi lunghezza f.t. superiore a metri lineari 8 (otto);
 - b) il posizionamento di corpi morti e catenarie nel canale navigabile di cui al successivo punto 3.2;
 - c) l'ormeggio su entrambe le sponde per metri lineari 20 (venti), a partire dalla confluenza con il Fiume Portatore.
- 3.2** E' consentito l'ormeggio di imbarcazioni, a condizione che sia sempre assicurato al libero transito un canale navigabile non inferiore a metri lineari 7 (sette).

ARTICOLO 4 **Prescrizioni generali di sicurezza**

- 4.1** Nelle acque dei Fiumi Sisto e Mortacino è vietata:
- a) la navigazione dal tramonto all'alba;
 - b) la navigazione a velocità superiore a 2 (due) nodi;
 - c) qualsiasi attività NON attinente alla navigazione.
- 4.2** Le imbarcazioni in uscita dai canali dei predetti fiumi hanno la precedenza su quelle in entrata.
- 4.3** Le imbarcazioni in transito nei canali dei predetti fiumi dovranno mantenere la propria dritta ed avranno la precedenza sulle imbarcazioni in fase di disormeggio.



ARTICOLO 5
Disposizioni particolari

- 5.1** Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti emessi ed emanandi dall'Autorità marittima in ordine ai tratti fluviali reputati demaniali marittimi.
- 5.2** La presente ordinanza è efficace sino all'emanazione di specifico provvedimento ordinatorio da parte della Provincia o di altro Ente competente.

ARTICOLO 6
Sanzioni

- 6.1** Salvo che il fatto non costituisca un diverso e più grave reato, i contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 650 del codice penale, che prevede l'arresto sino a tre mesi o l'ammenda fino a € 206,00 (duecentosei/00).

ARTICOLO 7
Pubblicazione ordinanza

- 7.1** La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo Pretorio del Comune e sarà notificata alla Regione Lazio, alla Provincia di Latina, all'Agenzia del Demanio di Latina, al Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino sedente in Latina, all'A.R.Di.S. Lazio, ai Comandi locali delle Forze di Polizia, al Comando di Polizia Municipale, all'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Terracina, al Comando di Polizia Provinciale di Latina ed ai Dirigenti del Dipartimento Attività Economiche e del Dipartimento Reti e Servizi di questo Comune.
- 7.2** La presente ordinanza sarà altresì pubblicata sul sito internet di questo Comune: <http://www.comune.terracina.lt.it> (1)
- 7.3** Il sopraccitato Dipartimento Reti e Servizi è incaricato di provvedere all'apposizione di conforme segnaletica monitoria lungo le strade adiacenti i Fiumi Sisto e Mortacino.
- 7.4** Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

F.to IL SINDACO
(dott. Stefano NARDI)

(1) indirizzo web introdotto ex art. 3.1 dell'Ordinanza Sindacale n. 027/AG del 4 agosto 2005